

Prot. n. L157/RNS
Bologna, 02 dicembre 2020

Oggetto:

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali per i datori di lavoro del settore privato, svolgenti attività riconducibili a settori economici interessati dalle ultime nuove misure restrittive e/o ubicati nei territori in cui sono state adottate tali misure.

Sommario

In un lasso temporale veramente breve il Governo ha emanato il c.d. “decreto Ristori” ed il “decreto Ristori bis”, contenenti, tra le altre, specifiche disposizioni in materia di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, limitatamente al mese di novembre 2020. In merito è intervenuto l’I.n.p.s. per rendere note le modalità operative per la fruizione di detta sospensione e per il conseguente recupero dei contributi sospesi.

Premessa

Come ormai noto, dal 29 ottobre 2020 è in vigore il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori ed alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19*”⁽¹⁾, il cui art. 13 disciplina la “*Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive*”.

Il comma 1 di tale articolo dispone: “*Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono **sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria** dovuti per la **competenza del mese di novembre 2020***”.

I datori di lavoro che possono beneficiare di tale sospensione sono quelli appartenenti ai settori interessati dalle limitazioni introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020, che svolgono, come attività prevalente, una di quelle individuate dai codici Ateco di cui all’allegato 1 del medesimo decreto legge.

In data 9 novembre 2020, è entrato in vigore il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologia da Covid-19*”⁽²⁾, nel quale la sospensione dei versamenti contributivi è contenuta nell’art. 11 rubricato “*Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive*”.

Il comma 1 di tale ultimo articolo, che non abroga il citato articolo 13, dispone che “*la sospensione dei versamenti contributivi **dovuti nel mese di novembre 2020** di cui all’articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, **si applica anche** in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 del medesimo decreto legge. La predetta sospensione **non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL***”.

In merito, è intervenuta l’I.n.p.s. con Circolare 13 novembre 2020, n. 129 (**allegato 1**), la quale ha, in primis, affermato che l’art. 11 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 “ha chiarito” che la sospensione dei

¹ Si vedano le Circolari dell’Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L139 – del 30 ottobre 2020 e prot. RNS L141 – del 3 novembre 2020.

² Si veda la Circolare dell’Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L147 – del 11 novembre 2020.



contributi di cui all'art. 13 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 si applica ai contributi in scadenza nel mese di novembre 2020 e NON a quelli dovuti per la competenza del mese di novembre, come se fosse una norma di interpretazione autentica.

La differenza è di sostanza, in quanto i contributi a cui si riferisce l'art. 13 del decreto legge n. 137/2020 sarebbero stati quelli di novembre che devono essere pagati entro il 16 dicembre 2020, invece quelli sospesi ai sensi dell'art. 11 del decreto legge n. 149/2020 sono quelli dovuti nel mese di novembre, ossia quelli da versare entro il 16 novembre 2020, quindi relativi alla competenza ottobre 2020; risulta, perciò, evidente il mancato coordinamento di tali due norme.

In secundis, in applicazione di tale ultimo articolo, la sospensione **non opera più** relativamente al premio I.n.a.i.l., tali premi continuano quindi ad essere dovuti.

L'art. 11 del decreto legge n. 149/2020, al comma 2, dispone la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali "dovuti nel mese di novembre 2020", in favore dei datori di lavoro privati che **abbiano unità produttive ed operative** nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità ed un livello alto di rischio (**zone rosse**), individuate con ordinanze del Ministero della salute ed appartenenti ai settori individuati nell'allegato 2 del medesimo decreto legge n. 149/2020.

Si ricorda che le Ordinanze del Ministero della Salute a cui fare riferimento sono:

- Ordinanza 4 novembre 2020, che individuava le seguenti zone rosse: Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta;
- Ordinanza 10 novembre 2020, che ha annoverato tra le zone rosse anche la Provincia di Bolzano⁽³⁾;
- Ordinanza 13 novembre 2020, con cui sono entrate nella Zona rossa anche le Regioni Campania e Toscana⁽⁴⁾.

In merito all'ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 13 novembre, è intervenuta l'I.n.p.s. con il Messaggio 20 novembre 2020, n. 4361 (**allegato2**), con cui precisa che, essendo detta ordinanza stata firmata a ridosso della pubblicazione della Circolare dell'Istituto in commento e pochi giorni prima del termine per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza il 16 novembre 2020, per la competenza del mese di ottobre 2020, ed essendo le Regioni Campania e Toscana rientrata in zona rossa con decorrenza dal 15 novembre 2020, anche tali regioni sono ricomprese nella sospensione dei versamenti medesimi.

Con il medesimo Messaggio, l'I.n.p.s. ha, tuttavia, precisato che una volta scaduto il termine del 16 novembre 2020 per effettuare i versamenti, le eventuali ulteriori variazioni relativamente alla collocazione delle Regioni nelle diverse zone, verificatesi nel corso del mese di novembre 2020, non avrà effetto alcuno ai fini dell'applicazione della sospensione contributiva in esame. Si tratta di quel che è accaduto alla Regione Abruzzo, divenuta rossa con effetto dal 22 novembre scorso, a seguito dell'emanazione Ordinanza del Ministero della Salute del 20 novembre 2020⁽⁵⁾.

Contribuzione sospesa

Precisato quanto sopra, l'I.n.p.s. afferma, quindi, che i **contributi previdenziali ed assistenziali sospesi** ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto legge n. 137/2020, interpretato ai sensi dell'art. 11 del decreto legge n. 149/2020, sono:

- a) quelli in scadenza nel mese di novembre 2020;
- b) quelli relativi alle rateazioni di debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall'I.n.p.s. e scadenti nel medesimo mese di novembre 2020;

³ Per un esame delle Ordinanze del Ministero della Salute del 4 e del 10 novembre si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L146 – del 11 novembre 2020.

⁴ Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L148 – del 16 novembre 2020.

⁵ Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L152 – del 23 novembre 2020.



c) anche quelli posti a carico dei lavoratori⁶).

La sospensione contributiva in esame, invece, non risulta applicabile alla terza rata in scadenza nello stesso mese riferita alla rateizzazione effettuata ai sensi degli art.126 (Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi) e 127 (Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ed ai sensi dell'art. 97 (Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi) del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104

Ancora, ricorda l'Istituto che la sospensione contributiva in esame è un beneficio attribuito in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.

Soggetti beneficiari della sospensione

Per quanto riguarda i soggetti interessati alla sospensione dei contributi, sia l'art. 13 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, sia l'art. 11 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 stabiliscono che i dati identificativi degli stessi vengono **comunicati dall'Agenzia delle Entrate all'I.n.p.s.**, al fine di consentire il corretto riconoscimento della sospensione ai medesimi beneficiari.

In applicazione del comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 137/2020, da leggersi alla luce del citato art. 11 del decreto legge n. 149/2020, destinatari della sospensione in commento sono:

⁶ In merito la Circolare I.n.p.s. in commento richiama il paragrafo 3 della Circolare n. 52/2020:

“Quote a carico dei lavoratori

Sul piano generale, si rammenta che è applicabile alla sospensione contributiva introdotta dagli articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18/2020 in epigrafe l'impianto normativo vigente e le disposizioni amministrative emanate nel tempo in ipotesi di calamità naturali, fin dal 2008 (cfr. la circolare n. 106 del 4 dicembre 2008) e richiamate da ultimo – con specifico riferimento alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi disposta dal decreto-legge n. 9/2020 – con la circolare n. 37 del 12 marzo 2020.

*Nello specifico, pertanto, si ribadisce che la sospensione contributiva è concessa ai soggetti previsti dagli articoli 61 e 62 del citato decreto-legge n. 18/2020, **ivi compresa la quota a carico dei lavoratori**. Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, conseguentemente, **nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a loro carico sia quella a carico del lavoratore**.*

*Con riferimento all'ipotesi in cui sia stata operata la trattenuta a carico del lavoratore, con nota prot. 2839 del 20 marzo 2020, l'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro delle politiche sociali, sentita la competente Struttura tecnica ministeriale, “in considerazione dell'aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all'emanazione di un ulteriore decreto di urgenza nel quale si è addirittura dato corso, proprio per l'imponenza dell'emergenza, ad un innalzamento del deficit programmato con l'Unione europea e da questa autorizzato”, ha ritenuto di riponderare il parere espresso in precedenza, senza riserve tecniche e di merito sul punto (cfr. il punto 1, ultimo capoverso, della circolare n. 37/2020), affermando che **la sospensione contributiva de qua debba essere riferita a tutti gli adempimenti e i versamenti contributivi, ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenute**. Pertanto, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha concluso che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali di cui alla presente circolare – e altresì quelli disciplinati dall'Istituto con la circolare n. 37/2020 – comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l'obbligo di riversamento all'Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.*

Ciò premesso, deve intendersi sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii, notificati prima dell'inizio dell'emergenza, ove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali (articoli 5 e 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 e articoli 61, commi 2 e 5, e 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020). In questo caso, alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l'atto di accertamento già notificato”.



- i datori di lavoro privati, con sede operativa collocata nel territorio dello stato e che svolgono, come prevalente, una delle attività di cui ai codici Ateco indicati nell'**allegato 1** del citato decreto legge n. 149/2020 (**allegato 3**);
- i datori di lavoro privati la cui unità produttiva od operativa è collocata nelle zone rosse e che svolgono, come attività prevalente, una delle attività individuate con i codici Ateco di cui all'**allegato 2** del decreto legge n. 149/2020 (**allegato 4**).

Procedura di sospensione

Alle posizioni contributive dei datori di lavoro sopra individuati, riconducibili all'allegato 1 o all'allegato 2 del decreto legge n. 149/2020, verrà attribuito automaticamente il codice autorizzazione "4X", avente il significato di "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149".

Nel caso in cui, tuttavia, detto codice non venga attribuito automaticamente dall'I.n.p.s., ma l'azienda ritenga di rientrare nell'ambito di applicazione della sospensione, potrà chiederne l'attribuzione all'Istituto stesso "tramite i canali in uso" (es: cassetto previdenziale).

L'Istituto verificherà il possesso, da parte dell'azienda, del necessario codice Ateco, fermo restando che la medesima, nell'attesa del completamento delle verifiche da parte dell'I.n.p.s., potrà ugualmente avvalersi della sospensione utilizzando nel flusso UniEmens il nuovo codice causale "N974", avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149."

Precisa l'Istituto che anche il contributo TFR da versare al Fondo di Tesoreria costituito presso l'Inps può essere oggetto di sospensione.

Ripresa dei versamenti dei contributi sospesi

Ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del decreto legge n. 137/2020 e del comma 4 dell'art. 11 del decreto legge n. 149/2020, il pagamento dei contributi sospesi dovrà essere effettuato in **un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021**, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Il pagamento della contribuzione sospesa può, altresì, avvenire anche **ratealmente**, fino ad un massimo di **quattro rate mensili**, di uguale importo, fermo restando che il pagamento della prima rata deve avvenire entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Cordiali saluti.

Allegati:

1. **Circolare I.n.p.s. 13 novembre 2020, n. 129**
2. **Messaggio I.n.p.s. 20 novembre 2020, n. 4361**
3. **Allegato 1, decreto legge 9 novembre 2020, n. 149**
4. **Allegato 2, decreto legge 9 novembre 2020, n. 149**

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro